PROTOCOLLO DI LEGALITA'

PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI

INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'

ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA

TRA

LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Ε

I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Reggio Emilia, _____

L'anno	, il giorno	del mese di	, nella Sede della _	, il Prefetto
Dott. Raffa loro delega		rappresentanza del	la Prefettura di Reggio E	milia, e i signori sindaci o
a)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
b)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
c)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
d)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
e)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
f)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
g)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
h)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
i)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
j)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
k)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
l)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
m)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
n)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
o)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
p)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
q)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
r)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
s)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
t)		, in rappresen	tanza del Comune di	<i>;</i>
u)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
v)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
w)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
x)		, in rappresen	tanza del Comune di	;
v)		. in rappresen	tanza del Comune di	:

z) .	, in rappresentanza del Comune di;
aa)	, in rappresentanza del Comune di;
bb)	, in rappresentanza del Comune di;
cc)	, in rappresentanza del Comune di;
dd)	, in rappresentanza del Comune di;
ee)	, in rappresentanza del Comune di;
ff)	, in rappresentanza del Comune di;
gg)	, in rappresentanza del Comune di;
hh)	, in rappresentanza del Comune di;
ii)	, in rappresentanza del Comune di;
jj)	, in rappresentanza del Comune di;

PREMESSO

che è volontà delle parti firmatarie del presente Protocollo assicurare, pur nel rispetto del principio della libertà di mercato, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dell'edilizia - urbanistica, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e regolarità delle attività;

che il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

che le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività, per cui si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;

che la Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale 26 novembre 2010 n.11 recante "Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata";

che l'art. 12 al comma 3 prevede che l'efficacia del permesso di costruire è sospesa fin tanto che non viene trasmessa all'ente competente la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.10 della Legge 31 maggio 1985 n. 575 (ora art. 87 e ss.gg. del Codice Antimafia);

che in relazione a tale previsione normativa regionale è stato siglato in data 5 marzo 2012 il protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano - romagnolo;

che l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come di recente ha evidenziato pure l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

che, in particolare, è stato precisato come occorra una selezione mutuata dalla materia contrattualpubblicistica per affidare i lavori concernenti le opere di urbanizzazione, collegate al permesso di costruire o comunque agli interventi di tipo urbanistico ed edilizio;

che è stato riscontrato, in ogni caso, come spesso nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", si possano annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

che, alla luce delle citate determinazioni dell'Autorità di vigilanza, dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la facoltà per le Amministrazioni di procedere ad acquisire l'informativa in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamento da parte della criminalità organizzata;

che con i sopraelencati comuni hanno aderito nel corso del 2011 al "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni dei lavori pubblici";

che il Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, con circolare in data 29 luglio 2014, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";

che si pone quindi l'esigenza di integrare il precedente strumento pattizio in materia di appalti pubblici, anche ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica e che in tal senso il Comune capoluogo ha già sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia in data 18/11/2015 il PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA;

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante l'approvazione di clausole integrative del suddetto "Protocollo di Legalità", volte ad estendere le cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto – anche all'attività urbanistico – edilizia e all'intera filiera dei richiedenti qualsivoglia titolo abilitativo, indipendentemente dal valore dell'intervento posto in essere.

Visto il Codice Antimafia di cui al Decreto legislativo 159/2011, come da ultimo modificato dal D.lgs. 13 ottobre 2014 n.153;

La Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia e i sopraelencati Comuni della Provincia di Reggio Emilia

CONVENGONO DI APPROVARE LE SEGUENTI CLAUSOLE

Art. 1 – Finalità

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo integrativo che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore dell'attività edilizia ed urbanistica, mira ad incrementare le misure di contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure che - a titolo esemplificativo - siano effettuate dal contraente di un atto di accordo ai sensi dell'art.11 della L. n.241/1990 e art.18 della L.R. 20/2000 nonché di una convenzione urbanistica, in adempimento della stessa, ovvero dal titolare di permesso di costruire in esecuzione dell'obbligo di realizzazione, in via diretta od indiretta, delle opere di urbanizzazione o comunque in ogni caso in cui sia necessaria istanza del cittadino al fine di ottenere il rilascio di un titolo abilitativo ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013 e s.m.i.

Art. 2 - Controlli antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, i comuni sottoscrittori acquisiranno tutti i dati delle imprese e soggetti contraenti o richiedenti i titoli urbanistico-edilizi con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, così come indicati dall'art.85 del D.lgs 159/2011.

Art. 3 - Informazioni antimafia

I comuni sottoscrittori, nell'ambito del procedimento urbanistico ed edilizio, si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui agli articoli 90 e seguenti del D.lgs 159/2011 nei seguenti casi:

- per tutte le richieste di Permesso di Costruire il cui valore delle opere è pari o superiore a €
 70.000,00, relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio;
- per una percentuale pari ad almeno il 20% del numero delle SCIA presentate il cui valore delle opere risulta pari o superiore a € 70.000,00, tramite sorteggio informatico relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio;
- per tutti i soggetti privati sottoscrittori degli atti di accordo di cui all'art.11 della L. 241/90 e all' art.18 della L.R. 20/2000;
- per tutti i soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni di urbanizzazione nell'ambito dei piani urbanistici attuativi e dei progetti planovolumetrici convenzionati mediante i quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria ed il verde pubblico ed il valore delle quali viene defalcato dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cd. opere a scomputo). Quanto sopra anche nel caso in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l'esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione.

Art.4 - Comunicazione antimafia

Il Comune si impegna ad acquisire, con le modalità previste dalla *Banca dati nazionale antimafia* (BDNA), la comunicazione antimafia per tutte le istanze di PDC il cui valore delle opere risulta inferiore a € 70.000,00 relativamente alle imprese esecutrici e ai soggetti richiedenti il titolo edilizio.

Art.5 - Rilascio della documentazione antimafia

Prima di richiedere l'informazione antimafia o di avviare il procedimento per l'acquisizione della comunicazione antimafia il Comune verificherà se la ditta risulti iscritta nelle white list della Prefettura, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso, la richiesta della documentazione antimafia, dovrà essere effettuata attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, come previsto dalle disposizioni del vigente codice

antimafia.

Nel caso debba essere formulata richiesta in Prefettura, decorsi quarantacinque giorni ai sensi dell'art.92 comma 2 del D.lgs n.159 del 6 settembre 2011 come modificato dal D.lgs 153/2014, senza che la Prefettura stessa si sia espressa o nel caso in cui la Prefettura emetta una comunicazione ostativa, e/o accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa emettendo informativa ostativa, il Comune non procede alla sottoscrizione degli atti di cui al precedente art.3, né al rilascio dei titoli abilitativi provvedendo altresì alla sospensione o revoca delle Scia.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le comunicazioni e/o informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, i comuni sottoscrittori inoltreranno la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Reggio Emilia e segnalando che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.

In ogni momento, nell'esercizio del potere di autotutela, l'Amministrazione può revocare i provvedimenti già concessi ed assentiti, o risolvere gli accordi e le convenzioni già stipulate prima della sottoscrizione del presente protocollo, laddove intervenga un provvedimento interdittivo.

Art. 6 - Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, i comuni sottoscrittori inseriscono negli schemi degli atti di accordo e delle convenzioni urbanistiche apposite clausole che prevedono che i suddetti atti siano sottoposti a condizione risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Per i titoli edilizi nella comunicazione degli adempimenti da effettuarsi da parte del committente per il rilascio o il perfezionamento del titolo, ciascun comune inserisce apposita clausola con la quale si informa che sono in corso le verifiche antimafia prescritte dal presente protocollo.

L'Amministrazione Comunale inserisce all'uopo, nelle convenzioni e nei titoli di cui sopra, apposite clausole espresse.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7- Comitato di gestione del presente Protocollo integrativo

Per l'attuazione del presente Protocollo e dell'analogo protocollo sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia in data 18/11/2015 le parti convengono l'istituzione di un unico Comitato di gestione quale soggetto in cui far convergere i diversi interessi pubblici e privati direttamente coinvolti nella realizzazione delle azioni di cui ai precedenti articoli e assicurare con continuità lo svolgimento delle diverse azioni previste dal presente protocollo.

Il Comitato è composto da tre componenti di cui uno designato dalla prefettura di Reggio Emilia, uno dal Comune di Reggio Emilia e uno dalla Provincia di Reggio Emilia in rappresentanza dei

comuni firmatari il presente protocollo. La nomina dei referenti potrà avvenire tramite scambio di lettere tra gli Enti firmatari.

Il Comitato di gestione verifica lo sviluppo delle azioni di competenza degli Enti firmatari, segnalando le eventuali criticità agli Enti firmatari stessi.

Il Comitato di gestione non prevede costi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 8- Efficacia giuridica del presente Protocollo integrativo

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente Protocollo integrativo, ciascun comune aderente ne curerà l'inserimento nelle convenzioni urbanistiche, negli atti di accordo, oltre che nei titoli di cui sopra (PDC) per tutti gli importi delle opere da eseguire e per una percentuale pari ad almeno il 20% delle SCIA presentate.

In particolare, ciascun comune riporterà, negli atti di accordo, nelle convenzioni e nei titoli di cui sopra, le soprammenzionate condizioni le quali dovranno essere rispettate a pena di risoluzione della convenzione e/o revoca del titolo.

Il presente Protocollo integrativo ha la durata di 4 anni, decorrenti dal giorno della sottoscrizione e, alla scadenza, in assenza di diversa comunicazione delle parti, si intende tacitamente prorogato per uguale periodo.

Art. 9 – Protocollo appalti

Le parti si danno reciprocamente atto della permanente efficacia del "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni dei lavori pubblici" sottoscritto dagli enti aderenti al presente protocollo nel corso del 2011, salvo espressa disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno tre mesi.

Stante l'evoluzione intervenuta nella disciplina in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose, il testo del protocollo si intende adeguato alla normativa vigente nel tempo.

_

Prefettura UTG di Reggio Emilia